



13832

## Tribunale di Bologna

SI COMUNICA A:

Avv. TONELLI ANNA PAOLA

VIALE PANZACCHI, 25

40136 BOLOGNA BO

Fax:

5 DIC. 2009

Sezione 01 - VIA GARIBALDI, 6 40100 - BOLOGNA

Comunicazione di cancelleria

**Oggetto: Comunicazione di deposito della sentenza**

Tipo proced. Contenzioso

Numero di ruolo generale:

Giudice: BORGIO MARIA CRISTINA

Numero sentenza: 5059/2009

Data di pubblicazione: 01/12/2009

Numero repertorio:

Con invito ai Signori Avvocati a ritirare i propri fascicoli di parte

### Parti nel procedimento

Attore principale

Avv. MAURO ROSA

Convenuto principale

Avv. NASSETTI CARLA

Avv. TONELLI ANNA PAOLA

Intervenuto

PM

Avv. PROCURA DELLA REPUBBLICA

Bologna 02/12/2009

  
L. CANCELLIERE

tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 1° dicembre 1970 n.898, essendo stata debitamente omologata la separazione personale fra i coniugi (decreto di omologa del 21 gennaio 2003), ed essendo trascorsi più di tre anni dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale di Bologna (udienza celebrata in data 18 dicembre 2002) senza che le parti si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale (come dimostrato anche dal fallimento del tentativo di conciliazione esperito in sede di udienza presidenziale e dalle rispettive allegazioni delle parti), non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.

Quanto alle statuizioni accessorie, possono essere accolte le condizioni predisposte dalle parti non contrarie all'interesse delle prole.

Le parti concordemente danno atto che la figlia è divenuta da tempo economicamente autosufficiente.

In considerazione dell'esito del giudizio, si stima equo compensare interamente fra le parti le spese del presente procedimento.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Bologna, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa,

Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra il Signor \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ Bologna il \_\_\_\_\_ e la Signora \_\_\_\_\_ nata a \_\_\_\_\_ Castel Bolognese il giorno \_\_\_\_\_ nel Comune di Castel del Rio in data 23 luglio 1977, trascritto nel registro dello Stato Civile del suddetto Comune dell'anno 1977, parte II, Serie A, n.4. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza.

1. Si dà atto che a definizione dei rapporti economici tra le parti

➤ il sig Ruiba dichiara di impegnarsi ad apporre un vincolo di destinazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art.2645 ter c.c., sugli immobili di sua esclusiva proprietà siti in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, a favore dei suoi due figli, \_\_\_\_\_ maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficiente, e \_\_\_\_\_ maggiorenni ed economicamente autosufficiente, con la finalità di assicurare ai figli di abitare gratuitamente l'immobile o di trarne un reddito per la durata del vincolo.

2. che i predetti immobili risultano distinti catastalmente come segue, nel N.C.E.U. del Comune di Bologna:

- Mappale 486, Foglio 192, sub.16, piano 3 - S1, ZC 001, Cat.A03, Cl.01, Cons.3, Sup.Cat.45, rendita Catastale 472,56, per \_\_\_\_\_

e \_\_\_\_\_

- Mappale 486, Foglio 192, sub.12, piano 3 - S1, ZC  
1, Cat.A04, Cl.4, Cons.3, Sup.Cat.48, rendita  
catastale 333,11, per

➤ Il vincolo di destinazione ex art.2645 ter c.c., cesserà:

a) Alla data del decesso di ogni beneficiario con riferimento ad ognuno dei beni immobili oggetto di destinazione;

b) Alla data in cui i figli acquistassero la titolarità del diritto di piena proprietà, o di nuda proprietà o di usufrutto degli immobili loro destinati per atto inter vivos o mortis causa;

➤ Al fine di realizzare questi effetti, le parti **convengono di voler formalizzare la predetta apposizione del vincolo di destinazione avanti al notaio entro 60 gg. dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio** in cui trova causa il vincolo e la sua trascrizione come consentito dalla norma predetta, ai fini dell'opponibilità ai terzi ad ogni effetto di legge

➤ le spese necessarie per la costituzione del suddetto vincolo (compreso l'onorario del notaio rogante) saranno ripartite in parti uguali tra il signor \_\_\_\_\_ e la signora \_\_\_\_\_

3. in forza del vincolo suddetto il sig. \_\_\_\_\_ si obbliga a non cedere l'immobile a terzi per tutta la durata del vincolo, dando atto che la costituzione del vincolo sugli immobili e

la natura della finalità perseguita impongono di per sé sole il divieto di alienazione ex art 2645 ter c.c..

4. La sig.ra \_\_\_\_\_ a fronte della predetta attribuzione dal padre ai figli, dichiara fin d'ora di rinunciare al credito nei confronti del sig. \_\_\_\_\_ come sopra evidenziato, dichiarando fin d'ora di non aver più nulla a che pretendere nei confronti di quest'ultimo, per i titoli indicati nel foglio di precisazione congiunta delle conclusioni parte integrante del verbale dell'udienza del 22 ottobre 2009, subordinando tuttavia l'efficacia della rimessione del debito alla data della trascrizione del vincolo da effettuarsi a cura del notaio rogante.

5. Il sig. \_\_\_\_\_, per quanto occorrer possa, presta le più ampie garanzie di legge per il caso di evizione e molestie.

6. Le parti chiedono che agli effetti fiscali la richiesta trascrizione venga dichiarata esente da ogni imposta e tassa ai sensi dell'art.19, L.898/70 e successive modifiche.

7. Dispone che i genitori siano tenuti a versare direttamente al figlio \_\_\_\_\_, maggiorenne ma non ancora autosufficiente la somma di € \_\_\_\_\_ mensili, (nella misura di \_\_\_\_\_) ciascheduno) rivalutabili secondo indice Istat, a titolo di contributo al mantenimento e fino al raggiungimento della sua completa indipendenza economica.



8. I coniugi dichiarano, con riferimento agli arredi della casa coniugale, di aver già provveduto all'equa divisione degli stessi e di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altra a tale titolo.

9. Le parti dichiarano di aver regolato ogni loro rapporto economico e patrimoniale tal che altresì dichiarano di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altra ai titoli di cui alle premesse e comunque a qualsivoglia titolo o ragione, ritenendosi per effetto di questo accordo integralmente soddisfatti, ad eccezione del risparmio fiscale pari al 36% delle spese sostenute per la ristrutturazione/divisione degli immobili, che sarà percepito dal sig. .... per cinque anni, pur di spettanza della sig.ra \_\_\_\_\_, come pacificamente ammesso dalle parti.

10. Riguardo alle suddette somme, che verranno quantificate di anno in anno in base alle denunce dei redditi del sig. .... ed in ragione del suo effettivo risparmio fiscale, le parti concordano che esse vengano corrisposte ai due figli e divise in parti uguali tra di loro.


11. Si dà atto che i ricorrenti rinunciano fin d'ora ad impugnare la sentenza ed anzi si impegnano reciprocamente a fare dichiarazione di acquiescenza non appena la sentenza di divorzio sarà pubblicata.

12. Compensa interamente fra le parti le spese del presente procedimento.


Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile in data 24 novembre 2009.

Il Giudice estensore

Dott. Maria Cristina Borgo



IL CANCELLIERE CIS  
Maria Cristina Foschini



Il Presidente

Dott. Matilde Betti



Depositato in Cancelleria

II

DIC. 2009



IL CANCELLIERE CIS  
Maria Cristina Foschini

